

La procedura di riconoscimento della protezione internazionale

art. 10 Costituzione Italiana

- Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Chi può presentare la domanda di riconoscimento di protezione internazionale?

- Può fare domanda lo straniero che intenda chiedere protezione dallo Stato italiano perché fugge da persecuzioni, torture o dalla guerra, anche se ha fatto ingresso in Italia in modo irregolare ed è privo di documenti.
Il richiedente dovrà motivare nella domanda le circostanze di persecuzione o danno grave che ne hanno motivato la fuga.

- La **richiesta di protezione internazionale**, può essere presentata dal cittadino straniero presso l'Ufficio di Polizia di Frontiera all'atto dell'ingresso nel Territorio nazionale o presso l'Ufficio della Questura competente in base al luogo di dimora del richiedente.
- Al richiedente la protezione internazionale è rilasciato, dalle Questure, un **permesso di soggiorno per richiesta asilo**, valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale.

Chi decide della domanda?

- Le Commissioni Territoriali sono gli organi deputati all'esame delle domande di protezione internazionale e, nominate con decreto del Ministro dell'Interno, sono presiedute da un funzionario della carriera prefettizia e composte da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante di un Ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali e da un soggetto designato dall'U.N.H.C.R. (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati).

CHI È IL RICHIEDENTE PROTEZIONE INTERNAZIONALE?

- Il richiedente protezione internazionale è una persona che ha presentato richiesta di protezione internazionale ed è in attesa della decisione sul riconoscimento dello status di rifugiato o di altra forma di protezione. In Italia, tutti i migranti possono fare domanda di protezione internazionale.

IL RIFUGIATO È

- *Il rifugiato è colui “che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra” [Articolo 1A della Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati].*

- una persona che ha un timore fondato di essere perseguitata, nel proprio Paese di origine o, se non ha una cittadinanza, di residenza abituale, per motivi:
 - **di razza** (ad esempio, per il colore della pelle o per la appartenenza a un gruppo etnico, a una tribù\comunità o a una minoranza);
 - **di religione** (ad esempio, per il fatto di professare o di non professare una determinata religione o di appartenere ad un determinato gruppo religioso);
 - **di nazionalità** (ad esempio, per la sua appartenenza ad una minoranza etnica o linguistica);
 - **di appartenenza** ad un gruppo sociale (gruppo di persone che condividono una caratteristica comune o che sono percepite come un gruppo dalla società in base, ad esempio, a sesso, genere, orientamento sessuale, famiglia, cultura, educazione, professione);
 - **di opinione politica** (ad esempio, per le opinioni politiche, per le attività politiche, per le opinioni politiche attribuite, per l'obiezione di coscienza);e non vuole o non può ricevere protezione e tutela dallo Stato di origine o dallo Stato in cui abbia risieduto abitualmente.

- Per **persecuzione** si intendono, per esempio, le minacce alla vita, la tortura, le ingiuste privazioni della libertà personale, le violazioni gravi dei diritti umani. Per essere riconosciuti rifugiati, non è indispensabile essere già stati effettivamente vittime di persecuzioni. Può essere riconosciuto rifugiato anche chi abbia fondati motivi per temere che, in caso di rimpatrio, si troverebbe esposto ad un serio rischio di persecuzione.

LA PROTEZIONE SUSSIDIARIA

- è la protezione che viene accordata ad un cittadino non appartenente all'Unione Europea, o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che se tornasse nel Paese di origine, o nel Paese nel quale aveva la propria dimora abituale correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, e il quale non può o non vuole, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di detto paese.

Il concetto di **danno grave** è essenziale per il riconoscimento della protezione sussidiaria e può essere codificato in:

- la condanna a morte o l'esecuzione della pena capitale;
- la tortura o altra forma di pena, di trattamento disumano o degradante;
- la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato o internazionale.